

All'impresa _____
Comunicazione pec

Lettera Invito Procedura Negoziata ai sensi dell'art. art. 36 co. 2 Lett. b del D.Lgs N°50/2016

In esecuzione alla determina di indizione gara nr. 4 del 09/07/2018, codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lg. 50/2016, per l'affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 dei **“SERVIZI DI ASSISTENZA, HW, SW E SISTEMISTICA DEI SERVER E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (DI SEGUITO PDL), L'HOSTING DEI SERVIZI E LA MANUTENZIONE ON SITE DEI PARCOMETRI”**

In allegato il disciplinare di gara

L'Amministratore Unico
Giovanni Greco

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZI DI ASSISTENZA, HW, SW E SISTEMISTICA DEI SERVER E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (DI SEGUITO PDL), L'HOSTING DEI SERVIZI E LA MANUTENZIONE ON SITE DEI PARCOMETRI

CIG: 7563255378

PREMESSE

Il presente disciplinare (di seguito “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, che la ACS ha indetto per i **SERVIZI DI ASSISTENZA, HW, SW E SISTEMISTICA DEI SERVER E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (DI SEGUITO PDL), L'HOSTING DEI SERVIZI E LA MANUTENZIONE ON SITE DEI PARCOMETRI**.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la ACS si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI - ACCESSO AGLI ATTI

Il responsabile unico del procedimento (di seguito, “**RUP**”), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è Giovanni Greco.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate a mezzo pec alla ACS, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei **SERVIZI DI ASSISTENZA, HW, SW E SISTEMISTICA DEI SERVER E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (DI SEGUITO PDL), L'HOSTING DEI SERVIZI E LA MANUTENZIONE ON SITE DEI PARCOMETRI**.

In conformità al Capitolato, sono compresi nell'appalto tutte le le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere necessario, al corretto funzionamento degli apparati hw e sw..

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti poiché le attività che ne sono oggetto, funzionali alla realizzazione di un unico intervento, sono, per tale ragione, unitarie e indivisibili.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni dell'appalto è sito nel territorio comunale di Avellino.

L'appalto è “a corpo”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 4 - IMPORTO

L'importo totale dell'appalto è di € 185.700,00 (cento ottantacinquemila settecento) oltre IVA.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non previsti rischi interferenziali.

L'Appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale

ARTICOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'art. 173 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri, sub criteri, punteggi e sub punteggi indicati in prosieguo.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 173 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, verrà reperita sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, in funzione dei seguenti parametri:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO	80
PUNTEGGIO ECONOMICO	20
TOTALE	100

Esaurita la fase amministrativa, la Commissione di gara, istituita secondo le forme previste dall'Ordinamento, procederà alla verifica delle offerte tecniche.

Successivamente si procederà all'apertura delle offerte economiche e, all'esito, si procederà alla aggiudicazione in favore dell'operatore che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

A parità di punteggio si valuteranno i punteggi tecnici e, solo dopo, si procederà al pubblico sorteggio.

Le modalità di attribuzione del punteggio sono le seguenti:

OFFERTA TECNICA (max 80 punti)

Nella Busta "**B – Offerta Tecnica**" il concorrente dovrà inserire una relazione, sottoscritta in ogni pagina in forma leggibile dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, contenente la documentazione relativa ai seguenti criteri.

In particolare, saranno oggetto di valutazione i parametri

OFFERTA TECNICA

Punteggio massimo attribuibile 80 (DA o A 80 PUNTI) così suddivisi:

Saranno valutati i seguenti parametri:

CRITERIO	SUB CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
Punteggio derivante dalla gestione dell'attività di manutenzione dei parcometri		MAX 10 punti di cui:
	a) Proposta tecnica di gestione dell'attività secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico;	10 punti
Punteggio derivante dal possesso di certificazioni di qualità inerenti l'attività oggetto dell'appalto		MAX 8 punti di cui:
	a) Possesso della certificazione ISO/IEC 20000	5 punti
	b) Possesso della 27001:2014	3 punti
Punteggio derivante dall'attività di hosting		MAX 8 punti:
	Spazio dedicato al servizio: a) 600 GB < 700 GB	4 punti
	b) 700 < 800 GB	6 punti
	c) > 800	8 punti
Punteggio derivante dall'attività di presidio e assistenza HW, SW, Sistemistica, Applicativa e di Sicurezza Informatica		MAX 40 punti di cui:
	a) Proposta di una soluzione di ticket e asset management a supporto dei servizi	20 punti
	b) Modello organizzativo proposto per garantire la continuità del servizio anche in caso di picchi di lavoro	15 punti
	c) Certificazioni del personale in ambito SO Windows e Networking. Le certificazioni devono essere possedute alla data della	5 punti

	pubblicazione del bando.	
Punteggio derivante dalle migliori condizioni proposte sui livelli di servizio		MAX 7 punti di cui:
	Guasto bloccante: a) 1 punto per ogni ora in meno rispetto ai tempi indicati al paragrafo che precede, fino ad un massimo di 3	Max 3 punti
	Guasto non bloccante: b) 0,5 punti per ogni ora in meno rispetto ai tempi indicati al paragrafo che precede, fino ad un massimo di 4	Max 4 punti
Elementi aggiuntivi e migliorativi		MAX 7 punti:
	Supporto specialistico in ambito security con personale certificato CISA/CISM. Le certificazioni devono essere possedute alla data della pubblicazione del bando.	7 punti

Modello decisionale inerente i cd. parametri discrezionali.

Ai fini della determinazione dei punteggi discrezionali fissati nella Tabella ciascun commissario, laddove non vincolato dal criterio, esprimerà un voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:

- Eccellente = 1,00; - Ottimo = 0,90; - Buono = 0,80; - Distinto = 0,70; - Sufficiente = 0,60; - Mediocre = 0,50; - Insufficiente = 0,40; - Scarso = 0,20 - Nullo = 0,00

Una volta che, per ciascun sub-criterio, ogni commissario avrà attribuito il coefficiente inerente la singola offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai tre commissari.

Definita la media per ciascun sub-criterio, la Commissione attribuirà il valore “1” al coefficiente più elevato, rapportandolo (prima riparametrazione) al valore massimo stabilito per il subcriterio, e provvedendo, in termini proporzionali rispetto alla prima media, alla riparametrazione dei coefficienti stabiliti per ciascun altro concorrente.

A questo punto, al concorrente che avrà ottenuto, per effetto della prima riparametrazione, il valore “1” sarà assegnato il punteggio massimo fissato per il pertinente sub-criterio, secondo la formula $1 \times P_{max}$ (punteggio massimo).

Agli altri concorrenti, di contro, verrà attribuito il punteggio pari al valore riparametrato proporzionato al massimo attribuibile.

Al termine dell'assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i punteggi tecnici complessivi, definire la graduatoria "tecnica" e ad assegnare (per effetto della seconda riparametrazione) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini proporzionali, i punteggi degli altri concorrenti

Saranno escluse dalla gara i concorrenti le cui offerte che NON avranno totalizzato un punteggio tecnico complessivo, dopo la seconda riparametrazione, di almeno punti 45/80, in quanto l'offerta sarà ritenuta di qualità insufficiente.

I concorrenti le cui offerte tecniche avranno raggiunto almeno la sufficienza (45/80 punti) saranno ammessi invece alla fase successiva consistente nell'apertura delle buste contenenti

L'OFFERTA ECONOMICA.

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti attribuendo all'offerta più bassa il massimo punteggio e cioè 20 (venti).

Per quanto attiene l'offerta economica, l'impresa dovrà indicare il prezzo ribassato proposto (in cifre ed in lettere).

Il punteggio sarà attribuito in modo inversamente proporzionale conformemente alla seguente formula come da Linea Guida Anac nr. 2 del 21.09.2016:

PE= 20 x V_i essendo :

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,40$

Si evidenzia che, dopo la virgola, saranno considerate solamente due cifre decimali, arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La commissione giudicatrice determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma comma 3 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. con la seguente formula:

Punteggio Totale = PT+PE

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base d'asta, oppure condizionate o espresse in modo indeterminato.

La ACS si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data, previo avviso ai partecipanti, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Con l'Impresa aggiudicataria, la ACS stipulerà un Contratto con il quale verrà regolamentata la fornitura del suindicato servizio.

L'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui la presente gara andasse deserta, si procederà mediante procedura negoziata.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base d'asta, oppure condizionate o espresse in modo indeterminato.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti.

Inoltre, i R.T.I. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), ai sensi dell'articolo 48, co. 4, dovranno indicare le categorie dei lavori precisando espressamente la relativa percentuale di esecuzione rispetto all'importo totale dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti sopra indicati che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione e delle condizioni minime di partecipazione di seguito indicate. Tali requisiti, generali e specifici, devono essere dimostrati mediante la presentazione, a pena di esclusione – di tutta la documentazione indicata negli articoli che seguono.

6.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

Sono ammessi a partecipare i soggetti che:

- a) non incorrano nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) non incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

6.2 Requisiti di idoneità professionale

Sono ammessi a partecipare i soggetti che:

- a) siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha sede l'operatore economico, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza o presso i competenti ordini professionali, per le attività oggetto dell'appalto;

b) nel caso di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) non inferiore al doppio della base d'asta, ovverosia ad € 371.400,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto *ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice*;
- b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) non inferiore ad una volta la base d'asta annuale, ovverosia ad € 185.700,00 IVA esclusa. Per fatturato specifico si intende quello realizzato in servizi di **System management**;
- c) Idonea dichiarazione di almeno 1 (uno) Istituto Bancario o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la propria solidità economica e finanziaria, in relazione agli impegni da assumere in riferimento all'oggetto e al valore dell'appalto cui si intende partecipare, e con indicazione specifica della gara in oggetto

6.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali

Certificazione delle qualità

- **UNI-EN-ISO 9001: 2015** Sistema di gestione per la Qualità

Il soggetto con idoneità individuale di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, orizzontale o misto di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 50 del 2016, dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente. Ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

Per i **raggruppamenti temporanei di tipo verticale** di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), e) e g), del d.lgs. n. 50 del 2016, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico organizzativi, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per le categorie scorporate ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Per i **raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale** di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), e) e g), del d.lgs. n. 50 del 2016, la mandataria/capogruppo o l'impresa consorziata deve possedere i requisiti di qualificazione nella misura maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o

dalle altre imprese consorziate. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i **raggruppamenti temporanei di tipo misto** la mandataria deve possedere la percentuale maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicata l'impresa capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza e, inoltre, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere specificate, a pena di esclusione, le categorie dei lavori che ciascuna impresa del raggruppamento o consorzio intende espletare.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ferma la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della Stazione appaltante.

Per quanto riguarda la partecipazione alla presente procedura di gara di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, si precisa che, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 50 del 2016 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 del decreto medesimo e dalle note generali dell'appendice 1 dell'accordo internazionale del 2 dicembre 2013 relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai presenti lavori e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del d.lgs. 50 del 2016.

ARTICOLO 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (cd. avalimento di garanzia).

Non è consentito l'avalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ARTICOLO 8 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1 e s.m.i.i., del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (dueper cento) dell'importo totale dell'appalto, che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 103, co. 9, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantaper cento) nel caso in cui si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, co. 7 del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare - ai sensi degli articoli 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 - di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
- iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, si applica altresì la riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del medesimo articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo può essere ridotto altresì nei casi ivi previsti./

La garanzia dovrà:

- i. essere intestata alla Società **ACS**;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla ACS, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti;
- iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, essere intestata a tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ed alle consorziate designate esecutrici;
- iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della ACS e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.
- v. ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, dovrà prevedere la copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della ACS valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2 del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Azienda Città Servizi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ii. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- iii. con versamento su un conto corrente della ACS **IT44H0542415100000000151811**, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara;
- iv. in assegni circolari.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della ACS valida fino al certificato di collaudo.

ARTICOLO 10 - POLIZZA

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui stesso causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della ACS o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della ACS), nell'esecuzione dell'appalto. Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 11 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista visita obbligatoria dei luoghi.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato, e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- il soggetto indicato quale subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve dichiarare che subappalterà a soggetti in capo ai quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 13 - CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo la delibera ANAC - Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300, pari a € 20,00

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC.

La ACS, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

ARTICOLO 14 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Il termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2018 alle ore 12:00 a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata **entro il termine perentorio, PENA L'ESCLUSIONE**, alla **ACS Via Fricchione, snc** 83100 Avellino.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione della stessa da parte della ACS ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra

natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 1, del Codice dei Contratti, il DGUE va reso in formato elettronico e **ACCLUSO SU SUPPORTO DVD PEN-DRIVE ALL'INTERNO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA, IN FORMATO PDF FIRMATO IN DIGITALE (INDIFFERENTEMENTE IN PADES – ESTENSIONE “.PDF” OVVERO IN CADES – ESTENSIONE “.7PM”)**

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento dovrà essere sottoscritto e reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà allegare nella **Busta A** la seguente documentazione:

Nella busta “A” devono essere contenuti, nello stesso ordine, i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, redatta secondo il “MODELLO A” allegato al presente Disciplinare e con le modalità ivi indicate, con la quale il legale rappresentante dell'impresa chiede di partecipare alla procedura di gara, specificando la propria tipologia rispetto a quanto previsto dall'art. 45 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura;
Si precisa che:
 - 1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - 1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante

d. dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2. **documento di gara unico europeo – DGUE** (autodichiarazione ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. 50 del 2016), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

IL CONCORRENTE, COME PREVISTO DALL'ART. 85 COMMA 1 D.LGS. 50/2016, COMPILA IL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO, AVENDO CURA DI ACCLUDERLO SU SUPPORTO DVD PEN-DRIVE ALL'INTERNO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA, IN FORMATO PDF FIRMATO IN DIGITALE (INDIFFERENTEMENTE IN PADES – ESTENSIONE “.PDF” OVVERO IN CADES – ESTENSIONE “.7PM”).

LA DICHIARAZIONE È REDATTA UTILIZZANDO IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE DI CUI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE DEL 5.1.2016, COMPILABILE SUL SITO:

<https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>

deve essere compilato nelle parti II[^], III[^], IV[^] - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV[^]- e VI[^] e recare la sottoscrizione del rappresentante legale del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV[^] e VI[^];
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];
- le attestazioni del **DGUE** di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di

- società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- d. le attestazioni del DGUE, Parte III[^] Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica *“per quanto a propria conoscenza”*:
- e. le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.
- In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III[^], Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina o “Self-Cleaning”*, ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- f. le attestazioni del **DGUE** (Parte III[^], Sezione D) di cui all'art. 80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure

soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011;

3. Dichiarazione sostitutiva resa nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il concorrente:
 - a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - b. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
4. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, **presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.**
5. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
6. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.
Dovranno, inoltre, essere inserite nel PASSOE del concorrente le eventuali imprese consorziate esecutrici e le eventuali imprese cooptate con relativa sottoscrizione.
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 7 giorni, **a pena di esclusione**, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.
7. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente tra l'altro:
 - 7.1 dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di

- condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7.2 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 7.3 ove necessario poiché avente sede in un Paese inserito nella cd. “black list”, di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;
- 7.4 di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della ACS e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 7.5 ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. d), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- 7.6 che, ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione applicherà i contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- 7.7 di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i servizi e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei servizi, confermando altresì la totale rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi, con particolare riferimento alle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento;
- 7.8 di autorizzare la ACS, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 7.9 di autorizzare la ACS a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in fase di partecipazione, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE.
- 7.10 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- 7.11 di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- 7.12 di dichiarare di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98,

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile di denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

7.13 di dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o del subcontratto, informazioni interdittive, salvi casi di cui all'art. 32 comma 10 del Decreto Legge n.90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n.114/2014;

7.14 di dichiarare, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

7.15 di dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991 .

8. garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva nella misura del 2%.

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita e comprovata secondo le seguenti modalità:

8.1 in numerario (ossia mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo stesso, al corso del giorno del deposito), presso la BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI AVELLINO PARTENIO, indicando la causale:

Causale **CADC** "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";

Codice **IBAN IT44H0542415100000000151811**

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento.

Dovrà essere altresì prodotto l'impegno di un fideiussore (scelto nell'ambito di quelli indicati al successivo punto "b") a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

in alternativa;

8.2 mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria assicurativa (rilasciate da banche o imprese di assicurazioni di cui all'art. 1 Legge 10 giugno 1982, n. 348) oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (ai sensi dell'art. 93, comma 3, D.Lgs 50/2016).

Si precisa quanto segue:

- ❖ ai sensi dell'art. 1 del D.M. (Ministero delle attività produttive) 12.3.2004, n. 123, i contratti fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto decreto ed allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1), **ma dovranno essere integrati con l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;**
- ❖ ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare la sola SCHEDA TECNICA 1.1. contenuta nell'allegato al sopra citato decreto (art. 1 D.M. 123/2004), **che dovrà essere, tuttavia, integrata con un'appendice contenente l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;**
- ❖ **ATTENZIONE**, si ribadisce la necessità che le garanzie fideiussorie rechino anche l'espressa previsione della suddetta clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile in quanto, a fronte della mancata espressa previsione di tale clausola, non sarà ritenuto sufficiente il richiamo al generico rinvio a norme di legge vigente per quanto non diversamente regolato, contenuto nell'art. 9 dello SCHEMA TIPO 1.1;
- ❖ si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967);
- ❖ come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari *non ancora costituiti*, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il

raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE;

- ❖ nella casella “Data presentazione offerta” di cui alla citata SCHEDA TECNICA 1.1., dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto, in quanto per “data di presentazione dell’offerta” di cui all’art. 93, comma 5, D.Lgs. 50/16, deve intendersi la “data di scadenza del termine di presentazione delle offerte” stabilito per la specifica gara (Cons. St., sez. V, 14.5.2001, n. 2645 - Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211).

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16, la cauzione provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; **in tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta/allegata (autenticata esclusivamente ai sensi dell’art. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) certificazione di sistema di qualità, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte**, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso della suddetta certificazione può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA, qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla semplice presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall’impresa.

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi **è applicabile la riduzione dell’importo della cauzione, solo se tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio siano in possesso della certificazione di qualità (determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.44/2000 del 27.09.2000).**

Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della cauzione provvisoria.

Per le ulteriori eventuali riduzioni dell'importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

9. nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 co. 7 del Codice e documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV[^], Sezione D.
10. **Ricevuta di versamento** del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativa, per l'importo indicato dal "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi". **Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è riportato a pagina 1 del presente disciplinare.**

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sopracitato sito internet dell'Autorità, con le seguenti modalità:

- ❖ *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà produrre la stampa della ricevuta di pagamento pervenuta all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- ❖ *in contanti*, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.

Il concorrente dovrà produrre lo scontrino rilasciato dal punto vendita o, in alternativa, la fotocopia dello stesso accompagnata da dichiarazione di autenticità (art. 19 D.P.R. 445/2000), corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

La causale del versamento deve riportare il codice che identifica la procedura alla quale si intende partecipare e preferibilmente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante. In tal caso a riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico estero dovrà allegare **la ricevuta del bonifico effettuato**.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà unico.

11. dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;
 - indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett.a) e dell'art. 29 del Codice, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett. a) e dell'art. 29 del Codice, le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- DGUE (compilato nelle parti II[^] Sezioni A e B, III[^], IV[^] - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI[^]) del consorzio esecutore sottoscritto dal rappresentate legale di quest'ultimo e Modulo C sottoscritto dal rappresentate legale del consorzio esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplate in detto Modulo.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di

partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

17. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
19. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
20. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

22. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

23. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

24. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

14.2 – OFFERTA TECNICA (BUSTA N. B)

1. L'offerta tecnica: (punteggio massimo **80/100**) come detto in precedenza deve essere rappresentata in idonea relazione composta di un massimo di 20 fogli (40 facciate fronte retro). **La Commissione non terrà conto di quanto contenuto nelle pagine eccedenti.**

2. Quanto dichiarato nell'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di aggiudicazione e non semplice "dichiarazione di principio".

3. La mancata fornitura di quanto dichiarato verrà sanzionato nei termini di legge, non esclusa la segnalazione all'AVCP, qualora l'amministrazione appaltante ritenga sussistenti gli estremi per procedervi.

4. L'Offerta formulata dall'impresa dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato; le proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per la ACS.

5. La Commissione di gara valuterà il progetto (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento.

6. Si ricorda che non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sviluppate sufficientemente,

nonché quelle di improbabile realizzabilità.

7. Sarà altresì fondamentale, per la valutazione delle stesse, che il concorrente manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti.

8. Le componenti dell'offerta tecnica non sono passibili di soccorso istruttorio.

14.3 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare, dovrà riportare:

- l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull'Importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (art. 95, comma 4, lett. a, D.Lgs. 50/2016), (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%).

Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, comma 2, R.D. 827/24).

Inoltre, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, **a pena di esclusione**, dovranno essere indicati:

- i costi di sicurezza non soggetti a ribasso (sono quelli già predeterminati dalla stazione appaltante);
- i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la propria attività ("oneri aziendali di sicurezza"), da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto;
- i costi complessivi di manodopera.

L'offerta dovrà essere sottoscritta come previsto al seguente punto "Sottoscrizioni".

Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni devono essere effettuate:

- in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio.

Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.

AVVERTENZA

Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in esecuzione dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si ribadisce che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000 in corso di validità.

ARTICOLO 15 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro il termine indicato nel Bando (12.00 del 04/09/2018), **esclusivamente** a mezzo pec all'indirizzo AZEIENDACITTASERVIZI-AV@PEC.IT. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla ACS nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite portale istituzionale.

ARTICOLO 16 - TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2018 alle ore 12:00 a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio, PENA L'ESCLUSIONE, alla ACS Via Fricchione, snc 83100 Avellino.

Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara: **“OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI DI ASSISTENZA, HW, SW E SISTEMISTICA DEI SERVER E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (DI SEGUITO PDL), L'HOSTING DEI SERVIZI E LA MANUTENZIONE ON SITE DEI PARCOMETRI”**.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno:

- Una busta recante la dicitura **“A - Documentazione AMMINISTRATIVA”** e preferibilmente l'indicazione del mittente;
- Una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura **“B – Offerta TECNICA”** e preferibilmente l'indicazione del mittente
- Una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, recante la dicitura **“C – Offerta ECONOMICA”** e preferibilmente l'indicazione del mittente.

Per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E', comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l'uso di una delle altre modalità alternative sopra descritte.

ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, in data 13/09/2018 ore 9.30, da un Seggio di gara nella persona del RUP, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.

Si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati sul portale istituzionale.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- ii. in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;
- iii. in seduta pubblica, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.
- iv. in seduta pubblica alla verifica del contenuto della Busta B e alla successiva chiusura.
- v. in seduta pubblica, a dare lettura delle risultanze delle sedute riservate condotte dalla Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del codice dei contratti, all'apertura dell'Offerta Economica, all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, e successivi adempimenti.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la ACS in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. All'esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio pubblico.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che potrà avvalersi eventualmente di un'apposita commissione nominata *ad hoc*.

In ogni caso, la ACS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al medesimo comma. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle dell'offerta economica, la ACS assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che dovranno renderle a pena di

esclusione. In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a. che non rispettano i documenti di gara;
 - b. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;
 - c. che la ACS ha giudicato anormalmente basse;
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a. in relazione alle quali il Seggio ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b. che non hanno la qualificazione necessaria;
 - c. il cui prezzo supera l'importo posto la ACS a base di gara;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione avente valore legale.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare:

ALLEGATO 1. Capitolato Speciale d'Appalto;

ALLEGATO 2. Modelli

L'Amministratore Unico
Giovanni Greco